



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Gruppo Consiliare
Si Toscana a Sinistra

AOO - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

12 APR. 2019

N. 5902 / 2.6

CONSIGLIO REGIONALE della TOSCANA
IX LEGISLATURA

PDL N. 359

Firenze, 12 aprile 2019

*Alla cortese attenzione del
Presidente del Consiglio regionale*
SEDE

PROPOSTA DI LEGGE

Canone per la concessione di coltivazione delle acque minerali naturali e di sorgente. Modifiche alla l.r. 38/2004

Di iniziativa dei Consiglieri:

Tommaso Fattori


Paolo Sarti

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 – Canone per la concessione di coltivazione. Modifiche all'articolo 22 della l.r. 38/2004

Relazione illustrativa



Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), n), o), dello Statuto;

Vista la Legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 "Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali".

Considerato quanto segue:

1. Che la modifica della l.r. 38/2004 si rende necessaria per ridefinire i canoni per le concessioni di coltivazione delle acque minerali naturali e di sorgente al fine di incrementare le entrate per i comuni, stabilendo canoni adeguati e congruenti rispetto ai profitti realizzati attraverso lo sfruttamento della concessione di beni comuni naturali e di pregio, quali le acque minerali;
2. Che il calcolo del canone per le acque minerali non deve riguardare solo le quantità imbottigliate, ma ogni quantitativo di acqua emunta e complessivamente utilizzata;
3. Che la modifica della l.r. 38/2004 si rende altresì necessaria al fine di premiare l'imbottigliamento in vetro, in PET riciclato (RPET) e in materiale plastico prodotto da acido polilattico (Pla), compostabile, incentivando così la riduzione dei rifiuti e le aziende virtuose.

Approva la seguente legge:

Art. 1 - Canone per la concessione di coltivazione. Modifiche all'articolo 22 della l.r. 38/2004

La lettera a) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 "Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali" è sostituita dalla seguente:

“ a) per le concessioni con annesso stabilimento di imbottigliamento viene corrisposto un canone posticipato proporzionale alla quantità di acqua utilizzata, nell'anno di riferimento, corrispondente ad un importo compreso:

1. fra un minimo di euro 15,00 ed un massimo di euro 20,00 per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale naturale o di sorgente emunta;”

2) Al comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 38/2004 le parole: “per l'imbottigliamento in vetro, una riduzione del canone fino al 50 per cento.” sono sostituite dalle seguenti: “per l'imbottigliamento in vetro, PET riciclato (RPET) e materiale plastico prodotto da acido polilattico (Pla), compostabile, una riduzione del canone fino al 75 per cento.”

Relazione illustrativa

La Legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 “Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali” all'art.22 dispone che la concessione di coltivazione sia soggetta al pagamento di un canone annuo posticipato nelle seguenti misure: per le concessioni con annesso stabilimento di imbottigliamento viene corrisposto un canone posticipato proporzionale alla quantità di acqua utilizzata per l'imbottigliamento, nell'anno di riferimento, corrispondente ad un importo compreso fra un minimo di euro 0,50 ed un massimo di euro 2,00 per metro cubo di acqua imbottigliata (comma 1 lettera a). Al comma 2 del medesimo articolo prevede che il comune determini gli specifici importi dei canoni indicati al comma 1 tenendo conto delle quantità, dei valori di mercato, delle qualità e delle tipologie d'uso delle acque minerali e di sorgente imbottigliate su base annua prevedendo, per l'imbottigliamento in vetro, una riduzione del canone fino al 50 per cento.

Si ricorda che in Toscana risultano attive 16 concessioni per lo sfruttamento di acque minerali, oltre a 2 permessi per la ricerca, pari a una superficie concessa di 2.391 ettari a fronte di un introito annuo per canoni e oneri a favore dei comuni interessati di 1,273 milioni (dati MEF 2016). Un simile introito per le casse pubbliche deve essere rapportato e confrontato con i circa 150 milioni di euro stimati di fatturato delle aziende interessate. Pur essendo i canoni concessori complessivamente assai bassi in tutto il Paese, se raffrontati ai profitti realizzati dalle aziende di imbottigliamento delle acque minerali (aziende che dunque possono disporre di una materia prima preziosa e di un bene comune fondamentale a costi irrisori), va ulteriormente considerato che, in comparazione con altre regioni, i canoni in genere applicati dai comuni toscani per le acque minerali e di sorgente sono medio-bassi.

La Toscana è in ogni caso caratterizzata da un'estrema eterogeneità e differenziazione, per quanto concerne la determinazione dei canoni e degli oneri a livello locale.

Inoltre il calcolo per le acque minerali e di sorgente è fatto tenendo conto delle sole quantità imbottigliate, il che non permette di contrastare efficacemente gli sprechi di un bene comune che rappresenta parte importante del patrimonio indisponibile della Regione.

E' necessario quindi intervenire aumentando gli attuali canoni per le concessioni delle acque minerali e di sorgente che ad oggi incidono, al massimo, per la modestissima cifra di 2 millesimi al litro: un costo 250 volte inferiore rispetto al prezzo medio di vendita dell'acqua in bottiglia. La previsione di nuovi importi qui proposta, tra 1,5 e 2 centesimi al litro, non comporta un peso eccessivo per le aziende e tuttavia permette ai comuni di incrementare cospicuamente gli introiti annui, da reinvestire, per esempio, in politiche e interventi a favore dell'acqua di rubinetto e per la tutela della risorsa idrica, oggi messa a dura prova anche dai cambiamenti climatici e dalle continue emergenze siccità.

Contestualmente, si prevede il 75% di riduzione totale del canone per le aziende virtuose che imbottigliano l'acqua in vetro, in PET riciclato (RPET) e in materiale plastico prodotto da acido polilattico (Pla), dunque totalmente compostabile, incentivando così la minor produzione di rifiuti e una maggior sostenibilità ambientale.

Si ricorda infatti che le bottiglie in plastica vendute ogni anno nel nostro Paese sono oltre 8 miliardi, pari a 206 litri di acqua in bottiglia pro capite l'anno, corrispondenti a 1 milione e 165 mila tonnellate equivalenti di CO2 tra produzione e trasporto (dati del dossier "Acqua in bottiglia 2018" di Legambiente e Altreconomia). Inoltre, le bottiglie usa e getta possono avere un costo assai elevato per l'ambiente, se non correttamente smaltite, come dimostra il fenomeno del *marine litter*, ossia l'inquinamento marino da plastiche, la seconda emergenza ambientale globale dopo i cambiamenti climatici. Oltre a inquinare fiumi e mari, l'usa e getta delle bottiglie necessita di grandi quantità di acqua nella fase di produzione. Per produrre un chilo di PET, da cui si ricavano venticinque bottiglie da un litro e mezzo, servono infatti 17 litri d'acqua e due di petrolio. Una filiera ormai insostenibile che, sommando tutti i passaggi di produzione e distribuzione, consuma un'energia circa 2.000 volte superiore a quella necessaria per ottenere la stessa quantità d'acqua da un rubinetto collegato ad un acquedotto.

La presente legge non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 1 L'articolo ridefinisce i canoni per le concessioni di coltivazione delle acque minerali naturali e di sorgente, aumentando gli importi a favore dei comuni e considerando ogni quantitativo di acqua emunta e utilizzata, comprendendo dunque nel calcolo anche l'acqua non imbottigliata. Stabilisce inoltre una riduzione del canone in caso di imbottigliamento in vetro, in PET riciclato (RPET) e in materiale plastico prodotto da acido polilattico (Pla), interamente compostabile.

I Consiglieri

Tommaso Fattori



Paolo Sarti

